

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art.1 – Il presente regolamento definisce le norme che regolano la concessione in godimento degli alloggi, la determinazione dei corrispettivi di godimento e la gestione degli stessi e delle parti comuni. È obbligo del socio assegnatario attestarne nell'atto di assegnazione la conoscenza e la totale accettazione. La non osservanza di dette norme comporta, ai sensi dell'art.11 dello statuto, l'esclusione da socio e la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.

I Modalità d'assegnazione

Art.2 – Il consiglio di amministrazione delibera i bandi di concessione degli alloggi di nuova costruzione e degli alloggi che si rendono disponibili in seconda e successiva assegnazione, dandone comunicazione ai soci mediante affissione negli albi della sede della cooperativa e/o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea.

Art.3 – Possono far domanda per ottenere in assegnazione un alloggio della cooperativa, tutti i soci che abbiano adempiuto agli obblighi sociali, siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società ed in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle convenzioni sottoscritte dalla cooperativa con le amministrazioni comunali. In particolare nessun membro del nucleo familiare per il quale è fatta richiesta d'assegnazione, deve essere titolare esclusivo dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un alloggio idoneo nel territorio dei comuni della provincia ivi compreso il capoluogo o in un comune contiguo, salvo quanto diversamente previsto dai bandi di nuova costruzione. Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato dal socio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare al momento della domanda e comprovato al momento dell'assegnazione.

Art.4- Il socio, sempre per sé e per tutti i conviventi componenti il nucleo familiare, dovrà formulare una dichiarazione analoga a quella di cui all'art. 3 ogni qualvolta venga a variare la posizione esistente all'atto dell'assegnazione al fine di consentire agli organi preposti la verifica della nuova situazione. La perdita del requisito di non possidenza comporta la revoca immediata della concessione in godimento dell'alloggio assegnato. Fatti salvi specifici e più stringenti vincolo di convenzione, potrà essere disposta con delibera del consiglio di amministrazione la verifica a campione tra tutti i soci assegnatari. In occasione di tali verifiche, i soci estratti a campione dovranno certificare documentalmente il possesso del requisito. La cooperativa potrà effettuare verifiche ulteriori, il cui costo verrà addebitato al socio assegnatario in caso di dichiarazione mendace.

Art.5 - Le modalità di assegnazione per gli alloggi di nuova costruzione vengono definite negli appositi bandi deliberati dal consiglio di amministrazione in considerazione dei vincoli dell'eventuale bando regionale e/o legge di finanziamento.

Gli alloggi che si rendono disponibili successivamente alla prima assegnazione sono destinati alla lista dei cambi alloggio al fine di verificare le esigenze di spostamento dei soci all'interno del patrimonio della Cooperativa.

Successivamente gli alloggi risultanti disponibili sono destinati alla graduatoria di seconda e successiva assegnazione.

Tale graduatoria è redatta in base all'anzianità sociale e suddivisa in base ai vani utili richiesti dal socio.

La graduatoria ha carattere permanente ed aperto.

Le richieste di iscrizione alla graduatoria di II Assegnazione sono subordinate all'apertura di un libretto di deposito presso la Cooperativa e ad una giacenza permanente, fino all'assegnazione di alloggio, di una somma deliberata dal consiglio di amministrazione.

E' facoltà del consiglio di amministrazione riservare alloggi sia di prima che di seconda assegnazione a particolari categorie di soci. In presenza di specifiche convenzioni che prevedono la riserva di alloggi, il consiglio di amministrazione assegna la percentuale di alloggi stabilita nella convenzione medesima a nuclei familiari segnalati dall'ente contraente la convenzione, previa verifica da parte della cooperativa dei requisiti soggettivi statutariamente richiesti nonché delle condizioni reddituali.

Art.6 – Il Consiglio di amministrazione porta a conoscenza dei soci nelle forme di cui all'art. 2 l'elenco degli alloggi disponibili, indicandone le caratteristiche e il canone di godimento. I soci che si trovano nelle condizioni previste dal bando dovranno sottoscrivere il modulo di partecipazione al bando entro il termine fissato dal consiglio stesso. Il socio che sia stato selezionato per l'assegnazione dell'alloggio, è tenuto a confermare il suo interesse contestualmente alla firma dell'atto di preassegnazione, versando, a titolo di caparra, una somma pari ad una mensilità di canone; in caso di suo ripensamento la caparra verrà acquisita dalla cooperativa, altrimenti sarà imputata al deposito cauzionale.

Il socio che per due volte consecutive rinunci all'alloggio proposto corrispondente alle caratteristiche per le quali si è fatta domanda, decade dal diritto all'assegnazione e non potrà concorrere per il periodo di un anno all'assegnazione di altro alloggio. Permanendo il suo interesse ad un alloggio della Cooperativa, dovrà formulare nuova richiesta mantenendo l'anzianità da socio.

Art.7 – La concessione in godimento degli alloggi e gli obblighi correlati, decorrono dal giorno definito nell'atto d'assegnazione e perdurano sino alla data di scioglimento della

cooperativa, eccettuati particolari delibere di concessione temporanea e fatti salvi i casi di rinuncia da parte dell'assegnatario, di esclusione dalla qualità di socio o di revoca dell'assegnazione da parte della cooperativa.

II Obblighi dell'assegnatario

Art.8 – L' assegnatario, all'atto della consegna delle chiavi, controfirmerà una scheda con descrizione dell'unità immobiliare ed il suo stato di consistenza. Qualsiasi modifica il socio voglia apportare all'alloggio, dovrà essere approvata per iscritto dalla cooperativa: le eventuali migliorie, anche se autorizzate, non sono rimborsabili.

Art.9 – L' assegnatario è tenuto ad eseguire all'interno dell'unità immobiliare assegnatagli, tutte le manutenzioni e riparazioni previste a suo carico ed a segnalare alla cooperativa qualsiasi guasto che possa causare danni al proprio o all'altrui alloggio. Per la mancata o intempestiva segnalazione dei guasti, l'assegnatario sarà ritenuto responsabile dei danni che ne potranno derivare.

Art.10 – L'assegnatario dovrà consentire l'accesso di personale della cooperativa nell'alloggio assegnatogli per le ispezioni ritenute necessarie né potrà impedire l'esecuzione di opere che si rendessero necessarie per la corretta conservazione ed abitabilità dello stabile. Qualora le opere di risanamento rendessero momentaneamente non abitabile l'alloggio, l'assegnatario sarà tenuto a traslocare, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, in un altro alloggio messo a disposizione dalla cooperativa, idoneo al nucleo familiare ed il più vicino possibile : i costi di trasferimento saranno a carico della cooperativa.

Art.11 - L'assegnatario è tenuto ad occupare l'alloggio assegnatogli con il nucleo familiare con il quale ha concorso alla graduatoria, entro tre mesi dalla firma dell'atto di concessione in godimento ed a mantenervi permanentemente la residenza, pena la revoca dell'assegnazione,

salvo denunciate e motivate cause di forza maggiore approvate dal consiglio di amministrazione. In ogni caso il corrispettivo di godimento decorre dalla data di concessione.

E' fatto divieto di trasferire ad altri in tutto o in parte il godimento dell'unita immobiliare assegnata pena la revoca della concessione. Il socio è tenuto ad informare tempestivamente la cooperativa riguardo eventuali variazioni del nucleo familiare.

Gli assegnatari possono ospitare persone estranee al nucleo familiare per un periodo massimo di 30 giorni senza obbligo di comunicazione alla Cooperativa: oltre a tale periodo è obbligatoria l' autorizzazione scritta della Cooperativa, pena la revoca della concessione.

Al nucleo familiare d'origine sono acquisiti nuovi componenti per evento naturale o per convivenza: tale convivenza deve essere documentata e deve sussistere, ai fini di quanto prescritto dall'art. 12 dello statuto, da almeno due anni. In nessun caso l'ospitalità temporanea, la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui anche le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto nè costituiscono titolo al subentro.

Art.12 – Dopo due anni dall' assegnazione, il socio può richiedere il trasferimento in un altro alloggio della cooperativa; la sua domanda sarà inserita in un'apposita graduatoria di cambio alloggi predisposta in base all'anzianità sociale. La graduatoria dei cambi alloggio avrà la precedenza nelle seconde assegnazioni. Tutte le spese relative ai cambi alloggio all'interno del patrimonio immobiliare della cooperativa, sono a carico dei soci interessati.

Il cambio consensuale d'alloggio tra assegnatari deve essere richiesto e può essere concesso dal consiglio di amministrazione, verificati la non insorgenza di casi di sottoutilizzo e i requisiti reddituali.

Art.13 – L'assegnatario che intende rinunciare all'alloggio, deve comunicare per iscritto alla cooperativa, almeno tre mesi prima, la data di rilascio dell'alloggio; all'atto del rilascio

l'alloggio deve essere ripristinato nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna.

E' a carico del socio che rilascia l'alloggio il costo della revisione della caldaia individuale, se non effettuata nei sei mesi precedenti, i costi dell'imbiancatura completa dell'alloggio (pareti, soffitti di ogni locale e il parapetto interno dei balconi), la verniciatura di radiatori, verniciatura con prodotti specifici degli infissi interni ed esterni in legno e verniciatura dei cassonetti degli avvolgibili, la pulizia e/o di quant'altro risulti dal sopralluogo che i tecnici della cooperativa effettueranno. Nulla è dovuto per le eventuali migliorie o addizioni apportate anche se autorizzate dalla cooperativa.

Al fine di poter verificare le lavorazioni da eseguire, il socio rilasciante l'alloggio dovrà concordarle con l'ufficio tecnico della cooperativa affinché detti ripristini vengano eseguiti prima della riconsegna delle chiavi.

III Corrispettivo di godimento

Art.14 – Il canone è il corrispettivo dovuto dagli assegnatari per il godimento degli alloggi e delle relative pertinenze.

1) il corrispettivo di godimento (canone) annuo per gli immobili già assegnati è determinato nel rispetto delle limitazioni contenute nelle convenzioni in essere con gli enti preposti riguardanti la cessione del terreno e/o la concessione dei finanziamenti pubblici.

2) Per ogni nuovo intervento, il Consiglio d'Amministrazione determina il corrispettivo (canone) di godimento sulla base dei criteri contenuti negli accordi territoriali per la definizione dei canoni concertati di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/98 e successive integrazioni riparametrato sulla base delle superfici dei singoli alloggi definite secondo il metodo di calcolo in uso nella cooperativa .

Al canone così determinato potrà essere applicata una riduzione definita annualmente dal Consiglio d'amministrazione. Il corrispettivo di godimento così determinato dovrà comunque rientrare nel rispetto dei limiti della convenzione e/o nei limiti stabiliti dagli Enti in caso di concessione di finanziamento pubblico.

3) Negli interventi già realizzati agli alloggi che si renderanno disponibili in seconda e successiva assegnazione sarà applicato il canone concertato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98 e successive integrazioni riparametrato sulla base delle superfici dei singoli alloggi definite secondo il metodo di calcolo in uso nella cooperativa.

Al canone così determinato potrà essere applicata una riduzione definita annualmente dal Consiglio d'amministrazione. Il corrispettivo di godimento così determinato dovrà comunque rientrare nel rispetto dei limiti della convenzione e/o nei limiti stabiliti dagli Enti in caso di concessione di finanziamento pubblico.

4) Il corrispettivo di godimento, comunque determinato, non è comprensivo degli oneri di gestione delle parti comuni e di tutti gli altri oneri a carico dell'assegnatario, che saranno addebitati al socio come previsto nei regolamenti vigenti della Cooperativa.

5) Il corrispettivo di godimento, comunque determinato, dovrà comprendere la copertura dei costi sostenuti per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, sia delle parti comuni sia del singolo appartamento.

Art.15 – Il corrispettivo annuale di godimento viene suddiviso in 4 rate trimestrali anticipate da versarsi mediante delega al prelievo dal proprio deposito a risparmio entro e non oltre il giorno 20 del primo mese del trimestre di riferimento.

Ai soci della cooperativa risultanti assegnatari di un alloggio al 31.12.2003 è concesso, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma, di poter versare i corrispettivi trimestrali sul

c/c bancario indicato dalla cooperativa entro e non oltre il giorno 15 del primo mese del trimestre di riferimento.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma che precede, i soci assegnatari potranno optare per pagamento mensile del corrispettivo di godimento, mediante pagamento sul c/c bancario indicato dalla cooperativa entro e non oltre il giorno 15 del mese corrente.

Il mancato pagamento di una trimestralità o mensilità del canone o di una rata di spese comuni o oneri accessori è causa di avvio della procedura di rilascio forzoso dell'alloggio qualora il debito maturato non venga sanato entro il mese successivo alla scadenza o entro il mese successivo alla esclusione da socio ai sensi dell'art. 11 paragrafo c) dello Statuto.

Entro 15 giorni successivi all'ultima data utile per il pagamento del canone e/o delle spese comuni ed oneri accessori la morosità può essere sanata previa maggiorazione del 5% (cinqueper cento) sull'insoluto, a titolo d'indennità di mora.

Dal sedicesimo giorno, oltre all'indennità di mora, verranno applicati sull'insoluto gli interessi pari al tasso massimo di remunerazione dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la concessione di dilazioni che vengano fatte oggetto di apposita domanda da parte del socio che si trovi in condizioni di eccezionali difficoltà economiche.

Art.16 – I garages e/o i posti auto che non facciano parte integrante dell'unità immobiliare assegnata, sono concessi ai soci assegnatari che ne abbiano fatto richiesta:

- in prima assegnazione secondo l'ordine di graduatoria;
- in seconda assegnazione secondo criteri definiti dal consiglio di amministrazione su richiesta degli assegnatari dei rispettivi immobili.

L'assegnazione di posti auto è riservata esclusivamente agli assegnatari dal cui nucleo familiare siano posseduti autoveicoli immatricolati, in regola con le scadenze assicurative e di possesso.

Il corrispettivo annuo dei posti auto è determinato secondo i medesimi criteri definiti per gli alloggi.

Art.17 – Il corrispettivo di godimento è di norma soggetto a revisione annuale.

Depositi cauzionali

Art.18 IL deposito cauzionale capitalizza annualmente, al 31.12, gli interessi maturati e può essere adeguato su disposizione del consiglio d'amministrazione.

Il deposito cauzionale sarà restituito trascorsi 30 giorni dal rilascio dell'alloggio previa liberatoria tecnica.

Gestione degli alloggi e delle parti comuni

Art.19 – Gli assegnatari, ed i loro familiari e coloro che abitano o frequentano gli appartamenti della cooperativa debbono mantenere un contegno rispettoso e tollerante, evitando di arrecare molestie e danni agli altri.

Art.20 – Sono di uso comune gli atri, le scale e le parti degli edifici elencate nell'art. 1117 del codice civile. La pulizia delle parti comuni deve essere garantita dagli assegnatari dei singoli immobili; in mancanza di accordo tra gli stessi, la pulizia delle parti comuni sarà garantita dalla cooperativa che provvederà ad addebitare i costi sostenuti in proporzione alle quote millesimali avute in assegnazione.

Art.21– I soci assegnatari ed i componenti il suo nucleo familiare, sono tenuti ad osservare le regole del buon vicinato, con reciproco rispetto e tolleranza.

I soci sono responsabili delle persone che frequentano gli alloggi e dei loro comportamenti rispetto ai beni comuni.

Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali e di Polizia municipale, è fatto divieto al socio assegnatario ed ai suoi familiari:

- 1) introdurre biciclette e motocicli negli androni ed occupare, anche temporaneamente spazi riservati all'uso comune; E' consentito parcheggiare mezzi di locomozione per soggetti diversamente abili, carrozzine o passeggini per neonati purché non rechino impedimento al passaggio;
- 2) collocare negli alloggi e nei solai oggetti o materiali pesanti che possano costituire pericolo per il fabbricato o deturpare la vista delle terrazze e dei balconi;
- 3) conservare nei locali comuni e/o nelle cantine materiali dannosi, infiammabili o detonanti;
- 4) installare motori o macchine rumorose;
- 5) adibire locali dell'appartamento, la cantina e le autorimesse ad un uso diverso da quello per cui sono stati assegnati; e ad attività con caratteristiche di lavoro a domicilio che non siano compatibili con le norme di civile convivenza.
- 6) installare antenne, unità esterne di condizionamento, targhe o insegne senza la preventiva autorizzazione della cooperativa,
- 7) somministrare cibo ai piccioni o ad altri animali negli spazi ad uso comune;
- 8) salire sui tetti ed accedere ai lastrici solari dei fabbricati senza autorizzazione scritta della cooperativa;
- 9) disturbare il vicinato con grida, schiamazzi, suoni, canti e rumori di qualsiasi genere, rispettando particolarmente le ore di silenzio dalle ore 23,00 alle ore 7,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.
- 10) tenere animali che possano recare danni e molestie. I cani, negli spazi comuni, debbono essere tenuti al guinzaglio conformemente alle disposizioni di legge ed ai

regolamenti comunali. I proprietari debbono provvedere immediatamente alla pulizia delle loro deiezioni;

11) battere panni o tappeti nei vani scala o farlo dalle finestre e dai balconi.

12) usare gli ascensori per il trasporto di mobilia.

Art.22 – E' fatto obbligo agli assegnatari di provvedere, a proprie spese, alle riparazioni di piccola manutenzione. Gli assegnatari di uno stesso immobile o di uno stesso corpo scala sono solidalmente responsabili del danno arrecato alle cose destinate all'uso comune, nei casi in cui il responsabile rimanga sconosciuto.

Art.23 – E' fatto obbligo a tutti gli assegnatari ed ai loro familiari ed a quanti si recano loro in visita di rispettare e far rispettare gli orari di silenzio; di non permettere che i bimbi, nei loro legittimi giochi, rechino danno alle cose comuni o sostino e giochino negli spazi a loro interdetti e non idonei.

Art.24 – Non è ammessa l'esecuzione diretta di lavori straordinari senza l'autorizzazione scritta della cooperativa; in ogni caso, tutti i lavori debbono essere effettuati sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico della cooperativa e da imprese selezionate dalla cooperativa.

Art.25 – La sanzione prevista nei casi di inadempienza dell'assegnatario alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti deliberati a maggioranza nelle assemblee dei singoli immobili, fatta sempre salva la possibilità della cooperativa di porsi in giudizio quale parte lesa per il recupero di eventuali danni, è la censura che può essere comminata dal consiglio d'amministrazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata all'assegnatario inadempiente che ha possibilità di far ricorso all'organo di conciliazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Dopo la terza censura non impugnata il consiglio d'amministrazione è tenuto ad applicare il provvedimento di cui all'art. 11 dello statuto.

Organi volontari di gestione

Art.26 - Gli assegnatari di uno stesso immobile e/o di un complesso di immobili omogenei possono dotarsi di organi di gestione volontaria deliberata in apposita assemblea a maggioranza semplice dei partecipanti; i rappresentanti di questo organo cureranno in nome e per conto degli assegnatari da cui sono stati eletti, i rapporti con la cooperativa in merito a:

- a) proposte di gestione e manutenzione degli spazi comuni da sottoporre a ratifica del consiglio d'amministrazione;
- b) proposta di date di incontri tra i soci in merito alla discussione ed approvazione di delibere che richiedano la presenza degli organi tecnici della cooperativa;
- c) necessità di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da sottoporre a ratifica del consiglio d'amministrazione;

Il rappresentante dell'organismo di gestione si farà inoltre carico di esporre in bacheca o di far in ogni caso pervenire agli assegnatari lettere, documenti o quant'altro la cooperativa sia nella necessità di far pervenire ai soci.

Gestirà in nome e per conto della cooperativa e degli assegnatari che l'hanno delegato, i rapporti con le ditte delegate alla manutenzione del verde e degli impianti delle parti comuni.

Il rappresentante dell'organo di gestione volontaria può essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione che hanno all'ordine del giorno argomenti inerenti l'immobile di cui egli è rappresentante delegato.

A tutti gli assegnatari degli immobili che non si doteranno di un organismo di gestione verranno addebitate le spese necessarie al mantenimento del rapporto con gli stessi.

Gestione amministrativa delle spese comuni e degli oneri accessori

Art.27 - La cooperativa provvede ad attribuire a ciascun assegnatario le rispettive quote di spesa per la manutenzione e la gestione dei servizi a loro carico. La ripartizione è effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote, nelle forme richieste ed alle scadenze prefissate. Decorsi tali termini all'assegnatario saranno applicati gli interessi di mora e le sanzioni secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente regolamento ai sensi dell'art.11 comma b) dello Statuto.

Art.28 -Tutte le spese relative ai servizi di pulizia, al funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, nonché quelle relative ad ogni altro servizio comune, saranno addebitate agli assegnatari tramite rate d'acconto nell'anno d'esercizio, con conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo entro il 30 giugno.

Il rendiconto delle spese sarà presentato per ogni immobile, nel corso di assemblee che saranno programmate dal consiglio d'amministrazione tenuto conto delle scadenze delle fatture. Copia delle fatture rimarrà a disposizione per consultazione dei soci interessati che possono anche chiederne copia a loro spese.

ALLEGATO “A”

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

- 1) la pulizia scale, atri, pianerottoli, tunnel garages, area cortiliva e parti comuni, l'energia elettrica per l'illuminazione scale, esterna, tunnel garages, corridoi di uso comune, per apertura cancelli automatici e per impianto antenna tv, l'acqua ad uso comune del fabbricato vengono ripartite in quote millesimali di cui al successivo punto 8b o in parti uguali secondo le decisioni dell'assemblea di fabbricato o unita' omogenea; se l'acqua e' utilizzata solo da una parte dei soci viene ripartita in parti uguali.
- 2) le spese di manutenzione e conduzione a carico dei soci di cui al Regolamento n. 2, sono ripartite in quote millesimali di cui al successivo punto 8b.
le spese di manutenzione di porzioni di fabbricato vanno ripartite in parti uguali tra i rispettivi soci.
- 3) ascensore: le spese di esercizio e di ordinaria manutenzione obbligatoria per legge, vanno ripartite fra i soci in quote millesimali di cui al successivo punto 8c.
- 4) riscaldamento centralizzato: le spese di esercizio e di ordinaria manutenzione vanno ripartite fra i soci in quote millesimali di cui al successivo punto 8a, salvo diversa contabilizzazione derivata da particolari strumenti di rilevazione dei consumi dei singoli alloggi.
- 5) la spesa per la lettura dei contatori di acqua calda e fredda, viene ripartita in base al numero di contatori a carico di ciascun socio assegnatario.
- 6) la spesa relativa al consumo individuale di acqua fredda e calda, contabilizzata con contatori divisionali installati dalla cooperativa viene ripartita in base alla lettura annuale.

- 7) le spese per la manutenzione delle zone verdi comuni e quelle relative ai supercondomini vengono ripartite in quote millesimali di cui al successivo punto 8b o in parti uguali secondo le decisioni dell'assemblea di fabbricato o unita' omogenea.
- 8) criteri di calcolo delle quote millesimali:
- 8/a - le quote millesimali calcolate sulla superficie utile netta dell'alloggio sono applicate per ripartire le spese relative al punto 4 del presente allegato "A" (riscaldamento centralizzato).
- 8/b - le quote millesimali calcolate sulla superficie complessiva dell'alloggio sono applicate per ripartire le spese relative al punto 2-.
- 8/c - le quote millesimali calcolate per il 50% in ragione delle superfici complessive e per il rimanente 50% in ragione del numero dei piani serviti, del piano di ubicazione e del numero di alloggi per ciascun piano sono applicate per ripartire le spese relative al punto 3 del presente allegato "A" (ascensore).
- 9) per tutto quanto non previsto nel presente allegato "A" si farà riferimento alle norme vigenti in materia. Se non disciplinato da norme di legge spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare procedure e criteri, sentiti i competenti uffici tecnici.